

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

35° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	14
5 ^a - Bilancio	»	19
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	45
11 ^a - Lavoro	»	52

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	55
---------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	Pag.	56
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	57
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

18^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CALVI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Grillo

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE GAVA DA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (A 8, C 1^a, 1^o)

Il presidente CALVI comunica che, in data 7 settembre 1992, il senatore Gava ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della Commissione. A nome dei componenti di essa, gli rivolge un caloroso ringraziamento per l'opera svolta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante rifinanziamento della legge 1^o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (570)

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore COMPAGNA rileva che il decreto-legge in esame disciplina le modalità di rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, che destinava, per il periodo 1985-1993, 120 mila miliardi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Tale stanziamento è stato però successivamente ridimensionato da due ordini di fattori. Per un verso, la dotazione originaria ha coperto le proroghe dello sgravio contributivo per 30 mila miliardi, nonchè gli oneri per il completamento delle opere in corso di realizzazione alla data di scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, pari a 19 mila miliardi. Per altro verso, lo stanziamento originario ha registrato varie decurtazioni, per effetto di numerosi provvedimenti legislativi, per un ammontare complessivo di circa 8 mila miliardi. Il provvedimento in titolo intende quindi ripristinare l'originario finanziamento, in attesa della trasformazione dell'intervento

straordinario, come precisato all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge. L'esigenza di rispettare le obbligazioni assunte, soprattutto per ciò che concerne i contributi e le agevolazioni finanziarie alle attività produttive, hanno dunque imposto il ricorso ad un provvedimento d'urgenza, anche al fine di assicurare il pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità economica europea. Raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Contrario al riconoscimento dei requisiti costituzionali si dichiara il senatore SPERONI, ritenendo che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno integri un mero trasferimento di fondi, che peraltro si sono rivelati improduttivi, quando non addirittura dannosi, perchè destinati ad alimentare la malavita organizzata.

Secondo il senatore MARCHETTI le modalità di intervento a sostegno del Mezzogiorno vanno senza dubbio radicalmente riviste, evidentemente con un provvedimento legislativo specifico e non nella sede odierna. La contrarietà del suo Gruppo alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità in esame muove comunque dal ritenere immotivato il ricorso ad un decreto-legge, la cui urgenza risulta procurata dalle precedenti inadempienze del Governo.

A giudizio della senatrice BARBIERI non sono certamente esenti da critiche le modalità con le quali nel tempo si è proceduto all'intervento nel Mezzogiorno, il quale non solo ha sovente condotto ad esiti diversi dallo sviluppo delle aree interessate, ma ha anzi consentito in molti casi il radicarsi di fenomeni deprecabili. La logica dell'intervento straordinario va perciò superata, e tale necessità è d'altro canto dichiarata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame. Nell'attuale fase transitoria di passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale non è comunque opportuno bloccare il rifinanziamento della legge n. 64.

Dopo che il presidente CALVI ha dichiarato inammissibile una richiesta del senatore SPERONI di procedere alla votazione per appello nominale, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 363.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569)

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore MAZZOLA ricorda che l'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, al comma 1, autorizza i privati a proseguire nell'esercizio degli impianti per un termine di 730 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale termine è scaduto il 23 agosto scorso ed il

Ministero non è stato in grado di rilasciare tempestivamente tutte le concessioni, data la complessità degli adempimenti previsti e della documentazione a tal fine occorrente. Onde evitare che l'attività di diffusione sonora e televisiva svolta dai privati si trasformasse improvvisamente in un reato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 223, ovvero si interrompesse, con danni incalcolabili per gli operatori del settore, si è reso pertanto necessario provvedere alla proroga di tale termine in via d'urgenza. Sulla base di queste considerazioni, egli sollecita il parere favorevole della Commissione. Fa comunque notare che la proroga è disposta indistintamente per tutte le emittenti radiofoniche, mentre per quelle televisive essa concerne esclusivamente quelle che risultino incluse negli elenchi delle aventi titolo a rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992. Tale aspetto andrà pertanto a suo giudizio approfondito in sede di esame di merito.

Si apre il dibattito.

A giudizio della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO la necessità e l'urgenza risultano nel caso di specie procurate dal Governo, atteso che il termine che si intende prorogare è contenuto in una legge del 1990, e che era pertanto possibile espletare tutti gli adempimenti ivi previsti. Dubita inoltre della opportunità di accordare la proroga unicamente a talune emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, tanto più che gli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 1 risulta abbiano subito delle successive modificazioni. Auspica pertanto che il rappresentante del Governo chiarisca questo aspetto, che, pur attenendo al merito del provvedimento, siriverbera sullo stesso esame preliminare di costituzionalità del decreto-legge n. 361.

Secondo il senatore MARCHETTI l'urgenza, nel caso di specie, non solo è stata procurata, ma addirittura programmata artatamente dall'Esecutivo, al fine di ridurre gli spazi di autonomia del Parlamento: ciò motiva la contrarietà del suo Gruppo al riconoscimento dei requisiti costituzionali del provvedimento.

Il ministro PAGANI nota che il relatore ha già evidenziato le perniciose conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata adozione del provvedimento d'urgenza in esame. Il dibattito svoltosi successivamente alla approvazione della cosiddetta «legge Mammi» da parte del Parlamento ha comunque evidenziato l'esigenza di modificarne talune norme, soprattutto sotto il profilo della garanzia del pluralismo dell'informazione. Nella fase odierna si assiste infatti ad uno sfruttamento scriteriato dell'etere, paragonabile, per certi versi, a quello, altrettanto indiscriminato, del territorio, avutosi negli anni '50 e '60. L'esigenza di consentire lo sviluppo del sistema radiomobile europeo, usufruendo di bande di frequenza attualmente occupate da una miriade di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, impone una selezione degli impianti ammessi a proseguire la propria attività. L'attuale situazione caotica è documentata dall'esistenza in Italia di ben 1280 emittenti, un numero pertanto di gran lunga superiore a quello

che può trasmettere in condizioni idonee, stabilito all'incirca nella metà. Il decreto-legge in esame rappresenta pertanto un atto preliminare al riordino delle frequenze, prima della necessaria modifica della legge n. 223 del 1990.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 361.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992 n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (571)

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il disegno di legge il senatore ACQUARONE, il quale sostiene che il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 dello stesso anno. Con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, pur ritenendo indubitabile la sussistenza dei requisiti costituzionali, il relatore ricorda che nel corso del dibattito sul predetto decreto-legge erano state presentate dal senatore Pellegrino talune proposte emendative, riguardanti i conferimenti connessi con la trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni. L'apposizione da parte del Governo della fiducia su tale provvedimento ha successivamente impedito che gli emendamenti venissero posti in votazione. In sede di esame di merito sarà dunque opportuno suggerire alla Commissione competente di recuperarne lo spirito, modificando pertanto in tal senso l'articolo 3 del decreto-legge in esame.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore SPERONI il provvedimento non solo non risulta necessario ed urgente, ma testimonia un atteggiamento di mancato rispetto nei confronti del Parlamento da parte dell'Esecutivo, che, a distanza di una settimana modifica, con un decreto-legge, norme contenute in un decreto-legge precedente.

Il Governo, sostiene il senatore MARCHETTI, confida forse in un certo senso di rassegnazione delle Camere per cui si assiste al fenomeno di decreti-legge che a distanza di pochi giorni modificano leggi di conversione appena varate dal Parlamento. Ora anche la privatizzazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato avviene per decreto-legge, secondo un metodo già a suo tempo criticato dalla sua parte politica. In conclusione il provvedimento in esame appare del tutto sprovvisto dei requisiti costituzionali.

Il senatore PISATI, ribadendo tutte le riserve già avanzate dal suo collega Speroni, illustra in particolare il contenuto dell'articolo 3, lamentando che nemmeno in prospettiva il Governo pensi di decentrare in senso regionale lo svolgimento delle lotterie.

Posta quindi ai voti, la proposta di parere rivolta a riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge, è approvata a maggioranza.

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (574)

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il provvedimento il senatore GUZZETTI, a giudizio del quale i requisiti di necessità ed urgenza sono pienamente sussistenti, dal momento che non è stata nel frattempo approvata la riforma del Servizio sanitario e quindi, in mancanza di un atto legislativo specifico, la funzionalità delle USL resterebbe paralizzata. Il decreto-legge, nella sua precedente versione già approvato dal Senato, è stato reiterato dal Governo, comprendendovi gli emendamenti introdotti in sede parlamentare. Raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI critica l'ampiezza del termine previsto dall'articolo 1 e fissato al 31 dicembre 1993, un'estensione che egli giudica eccessiva. Preannuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica.

Anche il senatore GUERZONI condivide questo rilievo. Il decreto-legge finisce inoltre con l'invadere la competenza assegnata ai comuni in materia di assistenza sanitaria per effetto della legge n. 142 del 1990.

Il senatore COMPAGNA nota che il problema del termine di scadenza dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, sul quale si sta incentrando il dibattito, attiene a profili di merito. La stessa connessione con le disposizioni contenute nel citato disegno di legge n. 463 testimonia inoltre a suo giudizio della necessità ed urgenza del provvedimento.

A maggioranza, la Commissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla 12^a Commissione permanente un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 364.

La seduta termina alle ore 13,05.

19^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Spini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA**Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153)**

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFFINO precisa preliminarmente che il Trattato di Maastricht integra, amplia e modifica il Trattato di Roma 1957, costitutivo della Comunità economica europea, che disponeva l'emendabilità delle sue disposizioni con l'accordo di tutti gli Stati membri, con l'implicazione per cui le parti emendate entrano in vigore dopo la ratifica da parte degli Stati stessi. Ciò ha configurato la necessità giuridica e sostanziale di cercare di raggiungere un compromesso tra le concezioni nazionali sulla natura ultima dell'integrazione europea. Il Trattato rappresenta, per esplicita ammissione, una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. L'Unione ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli. L'articolo B del titolo I precisa gli obiettivi da conseguire, che riguardano la realizzazione di un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'istituzione di una Unione economica e monetaria che comporti a termine l'adozione di una moneta unica. Affermati questi obiettivi economico-sociali, il Trattato pone l'accento sulla politica internazionale della Comunità, precisando che l'Unione europea deve affermare la sua identità sulla scena internazionale, mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una comune politica di difesa. Ciò consentirà il recupero del progetto degasperiano di quella Comunità europea di difesa, naufragata purtroppo nel 1954. Infine, fra gli obiettivi primari dell'Unione europea, vengono posti in luce due aspetti significativi, quali l'istituzione di una

cittadinanza dell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri, e lo sviluppo di una stretta collaborazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Fermi restando questi due aspetti, particolarmente interessanti ai fini della competenza della Commissione affari costituzionali, particolare attenzione va posta al settore delle politiche della Comunità, vale a dire alle norme contenute nel titolo II del Trattato. Le disposizioni concernenti la libera circolazione delle merci, l'abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri, la fissazione della tariffa doganale comune; le norme relative all'agricoltura, alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali permangono invariate. Una innovazione sostanziale riguarda invece la libera circolazione dei lavoratori ed il diritto di stabilimento, aspetti per i quali risultano modificate le procedure decisionali, che vengono ora sottoposte alla codecisione del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dall'articolo 189 B. Una profonda innovazione, definita dal Parlamento europeo di portata addirittura storica, concerne la politica economica e monetaria. Il nuovo Trattato traduce infatti in un programma politicamente e giuridicamente vincolante uno dei principali obiettivi della Comunità che aveva formato oggetto della dottrina federalistica europea e che non aveva finora trovato concreta attuazione. Il testo del Trattato regola infatti i fondamentali aspetti del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, dell'unione monetaria e della fase di transizione verso il nuovo ordinamento. In primo luogo si stabilisce che gli Stati membri e la Comunità si impegnano ad agire nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della libera concorrenza. Viene inoltre fissato un principio di responsabilità delle procedure di attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche dei paesi della Comunità, precisando che, ove, a causa di circostanze eccezionali che sfuggano al suo controllo, uno Stato si trovi, o rischi di trovarsi, in forti difficoltà, è possibile concedergli un'assistenza finanziaria. È comunque di regola vietata dall'articolo 104 la concessione di scoperti di conto o di qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale europea ovvero delle banche centrali nazionali a tutte le amministrazioni statali ed agli enti pubblici. In particolare è vietato l'acquisto diretto da parte della BCE (Banca centrale europea), ovvero delle banche centrali nazionali, di titoli di debito pubblico. La Commissione europea sorveglia la situazione dei singoli bilanci e l'andamento del debito pubblico degli Stati membri. Il Consiglio deve così valutare se esista un disavanzo eccessivo, formulando le opportune raccomandazioni, rese pubbliche in caso di persistente inerzia da parte degli organi competenti, decidendo infine, a maggioranza dei due terzi, le opportune misure a carattere repressivo. Tali norme costituiscono indispensabile premessa all'avvio dell'unione monetaria, che prevede, all'inizio della sua terza fase, la creazione di una Banca centrale europea. Esse fanno pertanto seguito alle due fasi precedenti, la prima delle quali risulta attualmente in atto e consiste nell'adattamento graduale da parte degli Stati membri delle misure relative alla circolazione dei capitali ed alla eliminazione delle agevolazioni delle banche centrali agli enti pubblici. La seconda fase, che comincerà dal 1° gennaio 1994 muoverà dalla costituzione dell'Istituto Monetario

Europeo (IME), che prefigura la BCE. Il passaggio alla terza fase è regolato da un complesso di norme, cui sono dedicati gli articoli da 109-J a 109-L del trattato, che racchiudono forse le decisioni più importanti del Trattato di Maastricht compiendo un passo decisivo e irreversibile verso l'effettiva Unione europea.

Con specifico riferimento alla cittadinanza dell'Unione, prevista dagli articoli 8 e seguenti del Trattato, il relatore specifica che da tali norme consegue per ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri nonché l'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detti Stati. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie, giustificate da problemi specifici di uno Stato membro. Sono inoltre assegnati ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e la facoltà di rivolgersi al Mediatore, istituito ai sensi dell'articolo 138-E. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare tali facoltà, raccomandandone l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. Indubbiamente le disposizioni in materia di cittadinanza dell'Unione costituiscono un grande progresso sulla via della piena integrazione europea ed hanno rilevanza eminentemente politica. La cittadinanza europea di fatto dà vita ad uno *status* aggiuntivo, ma strettamente collegato a quello di cittadino di uno degli Stati facenti parte dell'Unione europea; ciò comporta non tanto un'ipotesi di doppia cittadinanza, ma di cittadinanza di secondo grado, analoga per molti versi a quanto avviene negli Stati federali. Questa configurazione lascia dunque agli Stati membri la decisione sui criteri da adottare per conferire la cittadinanza non solo interna, ma anche dell'Unione. Occorrerà pertanto promuovere un processo di omogeneizzazione tra le leggi disciplinanti la cittadinanza vigenti nei singoli Stati membri. *L'attribuzione della cittadinanza europea assume una rilevanza concreta, attraverso la concessione di un effettivo diritto di voto e dell'elettorato passivo, che travalica i limiti di uno status meramente teorico. Dalla cittadinanza europea deriva d'altro canto una condizione giuridica nella quale i diritti e i doveri del cittadino si intrecciano. Si può così ipotizzare anche l'esistenza di un dovere di lealtà nei confronti della Comunità, che non si pone però in contraddizione con l'appartenenza al singolo Stato.*

Particolare attenzione va poi posta al titolo VI, recante disposizioni relative alla cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia. Gli Stati membri considerano infatti, secondo il Trattato, di interesse comune i settori riguardanti la politica d'asilo, le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere degli Stati membri e l'espletamento dei relativi controlli, la politica dell'immigrazione nei confronti dei paesi terzi, il ricongiungimento delle famiglie, la cooperazione doganale e la collaborazione tra le forze di polizia ai fini della prevenzione del terrorismo e del narcotraffico. Nel Trattato si

afferma inoltre l'obbligo di informazione e correttezza reciproca ed il coordinamento delle azioni di prevenzione da parte degli Stati membri. Si dispone infine in materia di compiti della Corte dei conti e si istituisce un comitato delle regioni, con funzioni consultive.

Nella relazione di accompagnamento si fa riferimento ad alcuni adattamenti delle norme costituzionali, giudicati opportuni al fine di consentire una armonica sinergia tra sistema comunitario ed ordinamento italiano. Sarà pertanto opportuno che il Governo precisi nei dettagli tali adattamenti. È stato da più parti sollevato un problema relativo al contrasto delle norme sulla cittadinanza europea con l'articolo 48 della Costituzione. Si tratta di un problema da approfondire, anche perchè esistono gli spazi temporali per i necessari adattamenti, da considerare eventualmente anche in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Va comunque tenuto conto che l'articolo 11 della Costituzione già prevede che l'Italia consenta alle limitazioni della propria sovranità in condizioni di parità con gli altri Stati.

Il Trattato di Maastricht costituisce un rilevante passo in avanti una vera e propria svolta nel processo di integrazione europea. Nell'attuale situazione di incertezza, di instabilità e di crisi generale dei valori, esso rappresenta un punto di riferimento significativo per i popoli europei, un richiamo forte al primato della politica ed un riferimento ai valori intramontabili della solidarietà tra i popoli.

Il presidente CALVI, ringraziato il relatore per la sua ampia esposizione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore SPERONI stigmatizza innanzitutto la mancanza di informazione che circonda le norme del Trattato di Maastricht, spesso confuso con l'Atto Unico europeo. Nota quindi che, da un punto di vista formale, l'Europa si trova oggi di fronte alla grave difficoltà rappresentata dagli esiti negativi del *referendum* danese e dalla sottrazione della Gran Bretagna a taluni impegni del Trattato, e specificamente a quelli derivanti dal protocollo sulla politica sociale. Questi fenomeni sembrerebbero integrare non più solo un'Europa a due o più velocità, ma addirittura a più stadi. Ulteriori perplessità nascono dal ruolo ancora marginale assegnato al Parlamento europeo anche dal Trattato di Maastricht. Anche il Comitato delle regioni, istituito dall'articolo 198-A è dotato di funzioni meramente consultive, implicando pertanto un riconoscimento solo parziale del ruolo di tali enti. Ciò pone delle evidenti difficoltà soprattutto con riferimento agli Stati federali. In materia di cittadinanza esistono inoltre numerosi profili di incertezza, che dimostrano la necessità di un'armonizzazione della disciplina vigente in materia nei singoli Stati membri e l'adozione di norme omogenee quanto meno con riferimento all'acquisizione di essa. Le proposte inizialmente emerse in seno al Parlamento europeo con riferimento all'elettorato attivo erano per la verità più estensive. Successivamente si è preferito far discendere dalla cittadinanza europea il diritto alla partecipazione alle sole elezioni comunali, in considerazione della difficoltà di precisare la nozione esatta di elezione amministrativa e tenuto conto di alcuni problemi implicati dagli Stati a struttura

federale, nei quali la seconda Camera risulta di derivazione regionale. Tali problemi e le osservazioni avanzate al riguardo dallo stesso relatore confermano pertanto la necessità di rivedere l'articolo 48 della Costituzione. Il Gruppo della Lega Nord, pur favorevole alla ratifica del Trattato, non giudica comunque indispensabile condurre un esame eccessivamente accelerato del disegno di legge, non ritenendo peraltro incidente l'approvazione di esso da parte del Senato italiano ai fini dell'esito del *referendum* che si celebrerà in Francia il 20 settembre prossimo.

Il sottosegretario SPINI osserva, rivolto al senatore Speroni, che anche a causa della situazione politica costituzionale del nostro paese, l'Italia è tra gli ultimi paesi europei ad iniziare le procedure di ratifica del Trattato. L'urgenza dunque è quanto mai giustificata, anche se non è intenzione del Governo procedere a particolari forzature.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (Doc. LXXXIV, n. 1)

(Parere, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

(R 125 B, C 5^a, 1^o)

Riferisce alla Commissione il senatore RIVIERA, il quale fa presente che il documento delinea il quadro macroeconomico della finanza pubblica per il prossimo triennio, pur apparendo esso in parte superato dagli eventi sopraggiunti nel volgere di poche settimane. La situazione economica del paese è grave e si renderanno quindi necessari molteplici sacrifici da parte della Comunità nazionale. Per il 1993 è necessario mantenere invariata la spesa per gli stipendi del settore pubblico, così come è necessario limitare allo stesso modo l'intera massa salariale, alla stregua degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali. Il conseguimento dei richiesti obiettivi di convergenza faranno sì che occorrerà incrementare le entrate degli enti locali mediante opportune ed autonome forme impositive atte a responsabilizzare gli enti interessati. Anche nel campo tariffario è previsto un blocco sostanziale, fermo restando l'obiettivo dell'incremento di efficienza delle relative aziende. Conclusivamente, per gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore raccomanda alla Commissione di esprimere un avviso favorevole, rinnovando comunque l'avvertenza che il documento in esame è per vari aspetti superato dai successivi provvedimenti adottati dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ITER PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 463

Il senatore GUERZONI avverte che il Governo ha presentato innanzi alla 5^a Commissione del Senato un emendamento, poi in questa sede approvato, concernente il finanziamento del Servizio sanitario

nazionale, il quale modifica profondamente il testo precedente sul quale si era espressa la 1^a Commissione. Egli si chiede dunque se non sia possibile pervenire ad una nuova pronuncia da parte della Commissione medesima, essendo gli aspetti di costituzionalità di questa norma di notevole rilevanza.

Il senatore MARCHETTI, nell'associarsi alla richiesta manifestata dal senatore Guerzoni, ricorda che il parere della Commissione faceva riserva di riesaminare eventuali emendamenti per gli aspetti di propria competenza.

Il presidente CALVI fa tuttavia presente che la Commissione non ha potuto esprimersi al riguardo, non essendo stata a ciò interpellata. La questione potrà dunque essere esaminata in Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 1^a, 8^o)

Il presidente CALVI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, previste per domani alle ore 9,30 e 15,30, è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 370, recante differimento di termini in materia di lavoro (A.S. n. 583).

Avverte altresì che l'orario di inizio della seduta antimeridiana è anticipato alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FANFANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Spini.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione generale iniziata nella seduta di giovedì 3 settembre.

Il senatore POZZO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Orsini, rileva che la discussione sul Trattato di Maastricht si svolge dopo alcuni fatti di rilievo intervenuti negli ultimi tempi. Cita in primo luogo la nota valutazione, in senso peggiorativo, sull'affidabilità economica del nostro Paese fornita dall'agenzia Moody. In secondo luogo lo studio semestrale del Fondo Monetario Internazionale che valuta in modo pessimistico le possibilità di ripresa economica in Europa nel prossimo futuro ed in tale quadro giudica ancor più deteriore la posizione del nostro Paese che dovrà aspettare fino al 2000 per riportarsi al livello europeo di produzione. Il World Economic Forum infine colloca l'Italia all'ultimo posto tra i paesi industrializzati.

Ci si muove pertanto in un quadro generale contrassegnato da elementi di estrema incertezza in base ai quali un'analista inglese (Robin Davis) sostiene che la situazione economica europea è sostanzialmente «balorda» e che la politica dei tassi alti si rivela nel breve periodo micidiale soprattutto per paesi come l'Italia. Si tenga altresì conto che a seguito del caso EFIM per le aziende pubbliche sarà più difficile trovare finanziamenti all'estero.

L'oratore denuncia pertanto la fretta con la quale si vuole arrivare alla ratifica del Trattato, affermando che il voto italiano risulta influente prima del 20 settembre, data del referendum francese. Sostiene peraltro che il proprio Gruppo si muove secondo una ispirazione europeista da almeno 40 anni, senza peraltro cedere alle tentazioni di ottusi nazionalismi. Bisogna però rendersi conto che l'Italia ha pagato per 50 anni le conseguenze della logica alla quale erano ispirati gli accordi di Yalta, una conseguenza dei quali può essere definito il Trattato di Osimo. Si preoccupa pertanto che con il Trattato in esame non si perseveri su una direttiva sbagliata, e giudica, in ragione di tali precedenti, necessario un severo approfondimento della materia. Questo soprattutto alla luce della considerazione fondamentale che parlare dell'Europa non può significare soltanto riportarsi ad accordi di natura economica e monetaria.

Il senatore Pozzo ricorda quindi il documento in proposito presentato dal Gruppo del Movimento sociale destra nazionale presso la Camera dei Deputati, già da alcuni mesi, e ritiene che l'esame sarebbe stato accompagnato utilmente da alcune udienze di indagini conoscitive nelle quali interpellare sulla materia le categorie sociali ed i giovani.

Il presidente FANFANI osserva in proposito che non si è trovato modo ancora di effettuare audizioni nelle quali dar voce alle opinioni dei giovani, essendo le indagini conoscitive in genere dirette verso le varie categorie sociali inquadrare in organizzazioni.

Il senatore Pozzo avviandosi alla conclusione ribadisce l'esigenza di approfondimento, pur dichiarandosi contrario ad ogni forma di ostruzionismo. Fornisce da ultimo un giudizio positivo sull'impegno mostrato dal ministro degli esteri, onorevole Colombo, nel suo intervento in Commissione.

Il senatore GRAZIANI afferma che il Trattato all'esame della Commissione costituisce una sorta di porta stretta attraverso la quale è giocoforza passare. Ricorda che l'approccio europeo non è passato automaticamente nei vari Paesi. Ad esempio l'Inghilterra ha ritenuto di entrare nella costruzione europea solo dopo aver constatato che il mercato comune costituiva una realtà operante, dalla quale pertanto era meglio non restare fuori. Atteggiamento analogo sembra riservare questo paese al Trattato di Maastricht. Vi è poi da prendere in considerazione la situazione tedesca nella quale sembra delinearsi una sorta di divaricazione tra le dichiarazioni e gli atteggiamenti della classe politica e quelli della Banca centrale. Sulla base di tali premesse giudica importante che il 20 settembre il referendum francese abbia esito positivo e a tal fine ritiene quanto mai opportuna l'approvazione della ratifica in almeno un ramo del Parlamento italiano. Tali considerazioni valgono anche di fronte ai rilievi avanzati sulle difficoltà nelle quali si trova l'Europa orientale, ma di certo tali problemi non potranno essere risolti rallentando il processo di unificazione europea.

Il senatore DE MATTEO, rivolte parole di elogio al senatore Orsini, sottolinea l'uso strumentale che molti fanno del Trattato di Maastricht

quale strumento necessario soprattutto per avviare il processo di risanamento economico interno. Giudica certamente auspicabile un ampio e approfondito dibattito, ma dichiara di condividere le opinioni sull'urgenza della ratifica espressa da molti oratori, anche in considerazione dell'atteggiamento di chi, come il partner inglese, non aspetta che un buon pretesto per denunciare il Trattato.

Vi sono argomenti, come quello della sicurezza e della difesa comune, per i quali siamo solo all'avvio di un processo di costruzione, ma proprio per questo è necessario sottolineare alcuni elementi di ambiguità, ed in primo luogo quello che è stato identificato dal relatore, con un giudizio che egli reputo benevolo, di «deficit democratico». In particolare sono state tenute in scarsa considerazione le richieste del Parlamento europeo che ha visto restare immutati i propri poteri di fronte all'allargamento di quelli degli organi comunitari centrali. Ritiene invece che l'Europa debba essere fondata, come ha sostenuto un autorevole statista belga, sull'opinione pubblica, per cui, dichiarandosi favorevole all'approvazione del Trattato, ritiene peraltro che vi sono alcuni aspetti da rivedere avviando un opportuno processo politico. L'obiettivo deve essere quello di coniugare il processo economico con quello sociale, essendo attualmente troppo rilevante il divario tra le due dimensioni, come del resto ha riconosciuto lo stesso Delors.

Il senatore Vittorino COLOMBO ritiene erroneo addebitare l'attuale situazione economica al Trattato di Maastricht, con il quale invece alcune situazioni presenti potranno trovare giusta soluzione. Il valore autentico del Trattato sta nel suo contenuto politico secondo quella, d'altronde, che fu la genuina ispirazione dei fondatori dell'Europa: arrivare ad una Europa unita in termini politici. Si deve quindi comprendere che l'Europa deve proprio dai politici essere costruita come fatto politico altrimenti si arriva a forme di unificazione gestite dal potere economico e dai tecnici.

Ricorda che con la fine del mondo bipolare ci si avvia ad una struttura policentrica che vede da una parte la recente aggregazione tra gli Stati Uniti, il Canada ed il Messico e dall'altra l'aggregazione asiatica che fa capo al Giappone. Sono situazioni che sollecitano un processo di unificazione che eviti all'Europa di trovarsi schiacciata tra questi due poli. Giudica insufficienti i discorsi sulla difesa e sulla sicurezza, per i quali non si può fare affidamento sullo strumento rappresentato dalla UEO, mentre invece bisogna arrivare ad una vera intesa politica.

Dopo aver ricordato i fermenti e i sommovimenti in atto nel mondo islamico ed il propagarsi dei particolarismi locali, afferma che il Trattato di Maastricht può rappresentare uno strumento utile per fronteggiare queste situazioni di frammentazione del quadro generale.

Il senatore LAMA si dichiara favorevole alla ratifica del Trattato e giudica compatibile il voto del Parlamento italiano con la indizione del contemporaneo referendum francese. Afferma che se anche non ci fosse il Trattato di Maastricht rimane per il nostro paese da attraversare una porta stretta, ed a tal proposito afferma che il Trattato dà una indicazione di linea su come l'Italia possa affrontare i propri problemi.

Queste considerazioni non esimono dal sottolineare le critiche che al documento è legittimo avanzare, come del resto ha riconosciuto lo stesso relatore. In particolare il Trattato accentua gli squilibri esistenti tra i poteri comunitari, lasciando immutati i poteri del Parlamento europeo, laddove invece ci si deve avviare verso una Europa che sani gli squilibri esistenti. Pertanto bisogna essere consapevoli che ci si deve avviare verso un processo graduale di trasferimento di poteri dalla sede nazionale agli organi europei.

Afferma che in Italia non vi sono stati coerenti comportamenti europei, soprattutto quando si consideri la materia economica e finanziaria, laddove invece l'europismo andrebbe mostrato prima di tutto con l'attuazione di politiche concrete.

Dopo aver affermato che la situazione tedesca è tale non certamente a causa del Trattato in esame che ancora non è entrato in vigore, esprime il proprio consenso all'impegno del Ministro degli esteri sul processo di unificazione europea, del quale il Trattato costituisce una tappa importante, come tale da approvare non solo per motivi economici.

Il senatore BRATINA, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'opera del relatore, dichiara che ci stiamo avviando verso una fase nella quale è la stessa realtà dello Stato-nazione ad essere messa in discussione, in modo tale da obbligare alla ricerca di nuove forme istituzionali nelle quali versare le diverse ed opposte realtà rappresentate da una parte dalle vie transnazionali e dall'altra dai fenomeni di regionalizzazione. Operazione questa tanto più necessaria quanto più è opportuno evitare che i particolarismi non degerino in modo pericoloso. Si deve a tal fine tener presente che il problema delle minoranze interessa l'occidente non meno che i Paesi dell'Est. Certamente da questo punto di vista, «deficit democratico» è anche il non tener conto in modo adeguato delle minoranze.

Altra debolezza del Trattato all'esame è la carenza degli strumenti opportuni per associare al processo in atto altre realtà politiche e nazionali. Afferma che non si può abbandonare l'Est europeo al dominio della criminalità organizzata e del capitalismo selvaggio.

Invita quindi a non fornire giudizi affrettati sulla Germania poiché ci si trova di fronte ad una realtà molto articolata, anche dal punto di vista regionale. Conclude affermando che il Trattato di Maastricht può aiutare a risolvere i problemi dell'Europa se lo si riempie con i contenuti giusti, se cioè lo si assume come un punto dal quale partire per la costruzione da effettuare.

Il senatore MIGONE ritiene negativo stabilire un nesso tra il Trattato ed i provvedimenti finanziari all'esame. Afferma che il paradosso della discussione sul Trattato è rappresentato dalla contemporanea esistenza di valide ragioni politiche e storiche per una sua approvazione sollecita e dalle carenze che il documento presenta per il suo carattere obsoleto.

Afferma che serpeggia in molti ambienti una sorta di nostalgia per il passato ordine bipolare che, agli occhi di molti, aveva comunque il pregio di costituire per l'appunto un ordine. Oggi è d'uopo trovare risposte che, se non sono di tipo nostalgico non possono che essere

quelle della ricerca di un nuovo ordine. L'approvazione del Trattato di Maastricht va quindi inquadrata nella ricerca di un nuovo ordine policentrico, che del resto sembra auspicato dagli stessi Stati Uniti i quali chiedono all'Europa una più diretta assunzione di responsabilità di fronte ai suoi problemi.

Il Trattato di Maastricht riporta poi in evidenza il problema della collocazione internazionale del nostro Paese, la cui politica estera ha oscillato tra l'attrazione verso il polo anglosassone e quella verso il polo tedesco. Da qualche tempo l'Italia mostra di avere una tendenza euro-centrica.

Sul fenomeno tedesco ricorda come la Germania si trova di fronte alle conseguenze di alcune scelte quali quella di una politica di asilo di grande apertura, oltre naturalmente ai problemi derivanti dall'unificazione. A suo avviso, pertanto, non bisogna ritenere che i problemi della Germania derivino dalla sua storia: essi sono piuttosto la conseguenza della realtà presente e delle scelte effettuate.

Dopo aver affermato che in molti punti il Trattato in esame si dimostra carente, si dichiara favorevole alla ratifica, insiste peraltro sul problema rappresentato dai Paesi dell'Est e sulla necessità di affermare il diritto di appartenere alla comunità europea, poichè situazioni come quella jugoslava potrebbero trovare ben più efficaci mezzi di soluzione qualora le tensioni che ne sono l'origine si manifestassero all'interno della comunità e non fuori di essa.

Conclude quindi affermando che il Parlamento deve approvare la ratifica del Trattato sottolineando peraltro i punti critici sui quali si palesa una necessità di modifica. In tale prospettiva si dichiara disponibile alla formulazione di un ordine del giorno della Commissione che raccolga queste considerazioni.

Il presidente FANFANI dichiara quindi che, secondo il metodo che la Commissione aveva deciso di darsi, la prima fase della discussione generale (quella cioè dedicata all'esame del Trattato nel suo complesso) può essere considerata chiusa. Rimangono pertanto da affrontare singoli e specifici argomenti, l'esame dei quali non può essere iniziato se non quando siano pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, nonché della Giunta per gli affari europei, attesi per la giornata di domani. Il Presidente ritiene quindi che la Commissione possa aggiornare i suoi lavori, anche in base alle deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo del Senato, che ha riservato alla Commissione affari esteri la giornata di lunedì per l'ulteriore prosieguo dell'esame.

Sulle dichiarazioni del Presidente intervengono i senatori PICCOLI, MIGONE, POZZO, GRANELLI e LAMA nonché il relatore ORSINI ed il sottosegretario SPINI.

Sulla scorta del dibattito svolto, il presidente FANFANI dichiara quindi che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di lunedì con due sedute.

La seduta termina alle ore 13.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

17^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS

Intervengono il ministro delle finanze Gorla e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri, per le finanze Carta e per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre un dibattito sull'emendamento 4.385, dopo che il relatore ha espresso su di esso un orientamento contrario.

Il senatore VISCO fa notare che la reiezione di tale emendamento comporterebbe la preclusione dell'emendamento 4.600 dei senatori Triglia ed altri e dell'emendamento 4.24 del senatore Pavan, in quanto trattano la medesima materia. A suo avviso è pertanto opportuno, prima di porre in votazione l'emendamento del Gruppo PDS, tentare di pervenire ad una soluzione di compromesso per una nuova disciplina del sistema tariffario per i servizi a domanda individuale ed in particolare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il senatore TRIGLIA dichiara che gli emendamenti indicati dal senatore Visco trattano in maniera diversa le stesse questioni, per cui la reiezione dell'emendamento 4.385 non potrebbe impedire, a suo avviso, di porre in votazione gli emendamenti 4.600 e 4.24. Dopo aver espresso perplessità sulla proposta del Gruppo PDS sull'istituzione di una tariffa per la copertura del costo dei servizi di smaltimento, che potrebbe comportare una notevole diminuzione del gettito per i comuni, si

dichiara comunque disponibile ad individuare una stesura unica dei tre emendamenti.

Il presidente ABIS sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10,05)

Su proposta del senatore GAROFALO, l'emendamento 4.385 viene accantonato perchè sia ripreso in esame congiuntamente agli emendamenti 4.600 e 4.24.

Successivamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.310, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Senza discussione è quindi posto ai voti ed accolto, con i pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 4.8.

Con una dichiarazione di voto del senatore Crocetta, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.312, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso entrambi parere contrario.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 4.813, sul quale il relatore ed il Governo si sono espressi in senso contrario, senza discussione sono quindi posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 4.332 e 4.814.

Successivamente viene ritirato il subemendamento 4.5/2 mentre, posto ai voti, risulta accolto il subemendamento 4.5/1, con il parere favorevole del relatore e del Governo. È quindi posto ai voti ed accolto, così emendato, l'emendamento 4.5 del Governo, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole.

Si passa all'emendamento 4.600.

Il relatore PICANO propone alcune modifiche volte a chiarire il senso dei punti 1) e 2), che vengono accolte dai presentatori.

Il senatore VISCO propone un'ulteriore modifica al punto 1) volta a garantire che dal 1994 la crescita dei trasferimenti erariali sia coordinata con la crescita della spesa statale.

Dopo che i presentatori hanno dichiarato di accogliere tale proposta di modifica, il senatore VISCO dichiara che, come rielaborato, l'emendamento coglie la *ratio* degli emendamenti presentati dal Gruppo PDS sulla disciplina dei trasferimenti e sulla eliminazione dei vincoli esistenti nella politica tariffaria dei comuni.

Il senatore GAROFALO propone di trasformare l'emendamento 4.711 in un subemendamento, al fine di garantire una più efficace tutela in materia di trasferimenti ai comuni più piccoli.

Dopo un dibattito in cui intervengono il senatore TRIGLIA (che segnala il rischio di premiare indebitamente anche molti comuni turistici che, pur avendo una popolazione modesta, comprendono molte unità abitative) e il ministro GORIA (che segnala come la formulazione proposta dal senatore Garofalo possa far sorgere molti equivoci), il senatore GAROFALO presenta una nuova proposta e fa riferimento ai trasferimenti del 1992, riconoscendo che per gli anni successivi la propria preoccupazione risulta già colta nel punto 2) dell'emendamento 4.600.

Il nuovo subemendamento del senatore Garofalo (4.600/1) è posto ai voti ed accolto, mentre risulta respinto un subemendamento presentato dal senatore CARPENEDO, volto a sopprimere il punto 4.4) (4.600/2).

Il senatore VISCO dichiara conseguentemente di aggiungere la propria firma e quella del senatore Garofalo all'emendamento 4.600 e di ritirare nel contempo gli emendamenti 4.385, 4.388, 4.389, 4.708/1, 4.708, 4.709/1, 4.709, 4.710, 4.711, 4.383 e 4.384.

Infine l'emendamento 4.600, così emendato, è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo. Risultano assorbiti gli emendamenti 4.3 del Governo 4.26 e 4.25 del senatore Favilla, mentre è dichiarato precluso l'emendamento 4.353.

Sono posti ai voti e respinti, contrari il relatore ed il Governo, gli emendamenti 4.360, 4.359, 4.358, 4.357, 4.356, 4.355 e 4.354.

Il senatore TRIGLIA ritira gli emendamenti 4.30 e 4.505.

L'emendamento 4.501 dei senatori Pavan e Giorgi è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo. È altresì posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.507 dei senatori Forte e Putignano, dopo che è stato posto ai voti ed accolto un subemendamento del relatore volto ad escludere dal monitoraggio di cui alla lettera g) solo le opere di importo inferiore ad un miliardo di lire (4.507/1).

È successivamente posto ai voti e respinto, contrari il relatore e il Governo, l'emendamento 4.386.

Successivamente è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 4.24 del senatore Pavan, dopo che il presentatore ha accolto una proposta di modifica del senatore FAVILLA al punto 3), volta a specificare che le tariffe delle pubbliche affissioni non vanno stabilite solo in base al costo medio del servizio, ma tenendo conto di altri fattori, ed una proposta di modifica del senatore CROCETTA, volta a sopprimere l'ultima parte del punto 4), relativa alla riserva di spazi alle affissioni libere, e con una riserva di coordinamento per il primo periodo.

Dopo che il senatore TRIGLIA ha ritirato l'emendamento 4.32, è quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 4.31.

Dopo che il senatore TRIGLIA ha ritirato l'emendamento 4.506, vengono posti ai voti ed accolti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, gli emendamenti 4.392 e 4.2, di contenuto identico.

È quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 4.28 del relatore, in un testo analogo ai precedenti articoli, con gli opportuni coordinamenti. Risultano assorbiti gli emendamenti 4.22 (dopo che il senatore Pavan ha corretto il termine in esso previsto), 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore PICCOLO ritira l'emendamento 4.905, dopo che il ministro GORIA ed il senatore VISCO hanno notato che esso è assorbito dal punto 2) dell'emendamento 4.600.

Il ministro GORIA invita i presentatori degli emendamenti volti a recuperare all'applicazione dell'ICI anche i terreni agricoli ad elaborare un'unica proposta in base ad alcuni principi guida, come ad esempio la connessione della proprietà con l'elemento della conduzione e la fissazione di un massimo e di un minimo per le deduzioni.

Il senatore FORTE precisa che sarà opportuno esplicitare, in sede di coordinamento, l'esenzione dall'ILOR dei terreni agricoli.

Il senatore GAROFALO afferma che la soluzione che si va profilando non risulta coerente con le altre disposizioni in materia fiscale relative alla tassazione dei beni immobili.

Il senatore PICCOLO afferma che occorre disporre di una valutazione quantitativa della portata finanziaria degli emendamenti accolti.

Il senatore CREUSO solleva la questione relativa ai terreni agricoli ubicati all'interno dei parchi naturali.

Il senatore VISCO precisa che l'imposizione va riferita ai valori dei terreni, che sono deducibili dagli estimi catastali.

Il senatore REDI, nel ricordare i gravi problemi che affliggono l'agricoltura italiana, invita la Commissione ad intervenire con misure di più incisive agevolazioni fiscali.

Il presidente ABIS precisa che le nuove imposte che graveranno sui terreni agricoli non provocheranno una maggiore pressione fiscale sugli stessi.

Il senatore RIZ, nel reputare necessaria l'esclusione da imposizione dei terreni agricoli situati in zone montane, propone che gli immobili destinati ad attività di agriturismo ricevano il medesimo trattamento fiscale dei terreni agricoli, tenendo conto delle disposizioni di legge in vigore in materia.

Il senatore FORTE, nel ricordare che le nuove disposizioni tributarie non provocheranno maggiori oneri per i contribuenti e che esse costituiscono un sostanziale ammodernamento del sistema, precisa che i terreni saranno colpiti in base al loro reddito dominicale.

Il ministro GORIA precisa che la soluzione che si va prospettando dovrebbe consentire di esentare tutti i terreni agricoli che hanno un valore inferiore ai 50 milioni: essi riguardano circa il 90 per cento degli agricoltori.

Il senatore VISCO ritiene che le agevolazioni fiscali per il settore agricolo debbano essere coordinate con quelle relative ai fabbricati.

Il senatore FORTE osserva che le detrazioni di carattere personale non possono non sommarsi con quelle di carattere oggettivo e quindi risulterebbe difficile procedere ad un coordinamento tra le due diverse categorie.

Posti ai voti risultano quindi approvati il subemendamento 4.394/1 e l'emendamento 4.394, risultando quindi precluso l'emendamento 4.906 ed assorbito l'emendamento 4.361.

Favorevoli il relatore e il ministro GORIA sono quindi approvati gli emendamenti 4.395 e 4.366, di analogo tenore.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.397.

Il senatore GAROFALO osserva che l'emendamento non tiene conto del valore degli immobili rurali. Ricorda inoltre che, mentre si chiedono sacrifici a tutti i contribuenti, si mantengono aree di esenzione nel settore agricolo.

Il senatore FORTE afferma che gli immobili agricoli costituiscono pertinenza del fondo.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.396, che viene riformulato dal senatore Forte.

Il ministro GORIA precisa che in ogni caso nei decreti delegati sarà data esplicita disciplina alla materia.

I senatori REDI e VISCO dichiarano di astenersi sulla votazione dell'emendamento.

L'emendamento, posto ai voti è quindi approvato.

È quindi ugualmente approvato l'emendamento 4.368, favorevole il relatore, dopo che il ministro GORIA ha precisato che il trattamento dei fabbricati rurali non può differire da quello dei terreni agricoli.

È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 4.802.

Approvato l'emendamento 4.14/1 con l'intesa di spostare il riferimento all'assenza dello scopo di lucro, risultano in esso assorbiti gli emendamenti 4.14, 4.800 e 4.950.

Il presidente ABIS propone quindi di approvare l'articolo 4, nel testo modificato dalla Commissione, riservandosi per l'Assemblea la soluzione della questione relativa alla copertura del medesimo. Ciò al fine di avere la possibilità di disporre di una quantificazione precisa.

La Commissione approva quindi l'articolo 4, come modificato.

Rispondendo ad una domanda del senatore RASTRELLI, il presidente ABIS precisa che la definizione della questione relativa al trattamento economico dei dipendenti pubblici eletti a cariche parlamentari è stata rinviata all'Assemblea.

Pone quindi ai voti la proposta di coordinamento del relatore 0.1, che risulta approvata.

La Commissione dà quindi mandato al relatore PICANO di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento all'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a provvedere al coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)****Art. 4.**

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinate, e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili».

4.394

FORTE, PUTIGNANO

All'emendamento 4.394, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con conseguente integrazione delle norme di cui al punto 12 della lettera a), dell'articolo 4, che prevede l'esclusione dell'ILOR per i terreni agricoli».

4.394/1

GIORGI, PAVAN

Al comma 1 lettera a) n.1), aggiungere dopo le parole: «aree fabbricabili: le parole: «come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e secondo la volumetria degli stessi consentita».

4.906PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), n. 1, dopo le parole: «sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili» aggiungere le parole: «e dei terreni agricoli».

4.361GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VI-
SCO, RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere in fine, le seguenti parole: «determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto terreni».

4.395

PUTIGNANO, FORTE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto».

4.366

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VI-
SCO, BACCHIN, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), n. 6.1), aggiungere le parole: «le IPAB, le Associazioni ed istituzioni con finalità assistenziale educativa e culturale legalmente riconosciute e convenzionate, e senza fini di lucro».

4.14/1

CREUSO, PAVAN, GAROFALO

Al comma 1, lettera a), n. 6.1), dopo le parole: «le unità sanitarie locali» sono aggiunte le parole: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

4.14

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 6.1, aggiungere: «le IPAB».

4.800

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6.2).

4.368

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VI-
SCO, BACCHIN, RUSSO

Al comma 1, lettera a) N. 62 aggiungere: «limitatamente a quelle adibite a ricovero di animali, scorte e attrezzi».

4.802

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), punto 6), dopo il punto 6.9), aggiungere il seguente:

«6.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o ad esse assimilabili, classificate tali dalle Commissioni censuarie centrali».

4.397

PUTIGNANO, FORTE

Dopo il punto 6.9, lettera a), del comma 1), è aggiunto il seguente punto:

«6.10) i fabbricati destinati ai servizi per l'educazione dell'infanzia;».

4.950

PAVAN

Al comma 1, lettera a), punto 7), aggiungere, al punto 7.3 il seguente:

«7.4) del 50 per cento per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività in modo prevalente».

4.396

PUTIGNANO, FORTE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) alla modifica a decorrere dal 1993 delle norme in materia tariffaria secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) Le disposizioni vigenti in materia di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotti di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 e agli articoli 3, comma 3, 4, comma 4 e 9 del decreto legge 2 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché dell'articolo 15 di cui al decreto legge 20 maggio 1992, n. 289 sono abrogate; le tariffe per i servizi suddetti sono deliberate dai Comuni con l'indicazione della quota dei costi complessivi di gestione che si intende coprire, tale quota non può essere superiore al 100 per cento; nei costi complessivi di gestione debbono comunque essere inclusi gli oneri diretti e indiretti del personale assegnato, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature valutate in base ai coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988 ed eventuali successive modifiche; nei costi complessivi di gestione dei servizi gestiti da aziende municipalizzate e consortili devono essere considerati gli oneri dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio; i comuni hanno altresì l'obbligo di pubblicizzare alla popolazione residente, attraverso idonei mezzi di informazione, i costi complessivi di gestione relativi ai diversi servizi, la quota di essi che si intende coprire con tariffa e la misura della stessa.

2) La tassa per lo smantellamento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituita dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1982, n. 915, è soppressa; per i servizi relativi allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, depositi e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, i comuni, ovvero le aziende municipalizzate e consortili, devono coprire il costo dei servizi resi mediante l'istituzione di una tariffa; il gettito della tariffa non può comunque essere superiore al costo totale dei servizi al netto delle eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia; la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso abiditi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle vigenti disposizioni in materia; la tariffa è commisurata a parametri autonomamente deliberati dai Comuni che consentano di discriminarla sulla base della potenzialità o dell'effettiva produzione dei rifiuti».

4.385 VISCO, GAROFALO, LONDEI, GOVANOLLA, BACCHIN

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera c).

4.310 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera c), numero 1) le parole: «essere modificate», sono sostituite dalle parole: «essere stabilite».

4.8 SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, punto 1, lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento», con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 5 per cento».

4.312 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera c), n. 1, sostituire le parole: «compreso tra il 90 ed il 110» con le parole: «non superiore al 20 per cento».

4.813 GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, sopprimere il punto d).

4.332

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) decorrere dal 1993 il gettito dell'imposta ILOR sui redditi di impresa viene attribuito alle Province».

4.814

GUGLIERI, PAINI

All'emendamento 4.5 nel n. 5) dopo le parole: «tributi regionali e provinciali saranno determinate le» aggiungere le altre: «le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo ed il massimo,».

4.5/1

FORTE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle Regioni a statuto ordinario, di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle Province, secondo i seguenti principi direttivi:

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il sei per cento;

3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna Provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla Regione ed alla Provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle Regioni ed alle Province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento».

4.5

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'applicazione ai Comuni di una disciplina dei trasferimenti erariali correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) a decorrere dal 1993 i trasferimenti erariali correnti ai Comuni sono suddivisi in tre fondi: il fondo ordinario storico, il fondo ordinario parametrico, il fondo perequativo delle basi imponibili;

2) l'ammontare del fondo ordinario storico nel 1993 è pari a 15.846.000 milioni a cui devono aggiungersi:

a) i contributi per il personale assunto ai sensi delle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 16 maggio 1984, n. 138;

b) i contributi per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

c) i contributi per i maggiori oneri contrattuali connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e 1988-1990 relativi al comparto del personale degli enti locali;

d) i contributi per l'assistenza a gente di mare, vittime del delitto e grandi invalidi del lavoro di cui all'articolo 6, comma 25, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

3) l'ammontare così determinato è incrementato del tasso di crescita della spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti erariali agli enti locali previsto per il 1993 dal documento di programmazione economico-finanziaria; da detto ammontare va dedotto un importo pari alla perdita di gettito complessiva per lo Stato derivante dall'ampliamento dell'autonomia impositiva ai Comuni; l'ammontare così risultante sarà ridotto per un importo pari al 20 per cento dello stesso da destinarsi al fondo perequativo delle basi imponibili;

4) il fondo ordinario storico è ripartito tra tutte le Province nella stessa proporzione del fondo ordinario del 1992 comprensivo dei fondi di cui al precedente punto 2), lettera a), b), c);

5) il fondo ordinario parametrico è ripartito tra tutte le Province tenendo conto degli importi già assegnati a ciascuno di essi con il fondo perequativo del 1992 e tenendo conto, con idonei parametri obiettivi, della popolazione e della sua composizione demografica, del territorio con le sue caratteristiche, delle condizioni socio-economiche;

6) a decorrere dal 1994:

a) l'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali ordinari storici e parametrici è incrementato in misura pari al tasso di crescita della spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti agli enti locali previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria; l'ammontare di risorse corrispondente a tale incremento è attribuito per il 30 per cento al fondo ordinario storico e per il 70 per cento al fondo ordinario parametrico;

b) ove il tasso di crescita previsto si discosti da quello calcolato a consuntivo, lo Stato deve applicare quest'ultimo mediante opportune forme di conguaglio».

4.388

VISCO, GAROFALO, LONDEL, BACCHIN, RUSSO
Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», alla fine con le parole: «pari a quella della

spesa complessiva dello Stato». *Conseguentemente al punto 2, sopprimere le parole: «realizzato nel 93».*

4.708/1

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, BACCHIN, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», alla fine con le parole: «pari a quelle della spesa complessiva dello Stato al netto degli interessi». Conseguentemente al punto 2, sopprimere le parole: «realizzato nel 93».

4.708

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, BACCHIN, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», fino alla fine con le parole: «pari al tasso reale di inflazione».

4.709/1

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», fino alla fine con le parole: «pari al tasso programmatico di inflazione».

Conseguentemente al punto 2 sopprimere le parole: «realizzato nel '93».

4.709

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 2, sopprimere le parole: «al lordo della detrazione di cui al decreto legge n. 333 del 1992».

4.710

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI,
RUSSO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 4, aggiungere un punto 4.5: «della necessità di garantire, in un triennio, ad ogni comune con popolazione fino a 5.000 abitanti, una quota procapite pari a quella media della classe di appartenenza».

4.711

GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, PRISCO,
LONDEI

All'emendamento 4.600: dopo il punto 4.4 è aggiunto il seguente punto: «4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza».

4.600/1

GAROFALO

Sopprimere il punto 4.4).

4.600/2

CARPENEDO

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al punto 2, garantisca dal 1994 una crescita coordinata con i principi di finanza pubblica contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e con definizione delle rispettive quantificazioni;

2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge n. 333 del 1992, eventualmente aumentati secondo le indicazioni del disegno di legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'Erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni. Corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni. Detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito realizzato nel 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto al netto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM. Gli accertamenti dell'ICI dovuta per applicazione di aliquote inferiori ai sensi della lettera a) punto 5, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM. Gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a) punti 8, 10 e 11, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dall'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione:

4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

4.4) dei comuni capoluogo di provincia.

5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;

6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;

7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori».

4.600

TRIGLIA, PAVAN, GIORGI

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera e).

4.353

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera e), sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) detrazione dai trasferimenti erariali correnti, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di un importo complessivo pari al gettito stimato dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolato per ciascuno dei suddetti anni sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM. Per gli anni 1995 e successivi la detrazione dai trasferimenti erariali correnti resta determinata nella misura applicata per l'anno 1994; i trasferimenti statali dovranno comunque assicurare ai comuni che applicano l'ICI con l'aliquota del 6 per mille un complesso di risorse, tenuto conto del gettito dell'ICI, pari ai trasferimenti correnti attribuiti nel 1992 incrementati progressivamente del tasso programmato di inflazione;».

4.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), al n. 1, aggiungere, infine il seguente periodo:
«in tal modo, dovrà restare nella libera disponibilità dell'ente locale ogni provento derivante dalla applicazione discrezionale di maggiorazione della ICI oltre l'aliquota minima obbligatoria del 3 per mille e dalla applicazione di addizionali sull'imposta sul reddito di cui alla precedente lettera b), senza che ad esso corrisponda riduzione alcuna nel trasferimento complessivo di risorse finanziarie da parte dello Stato».

4.26

FAVILLA

Al comma 1, lettera e), inserire dopo il punto 1) il seguente punto 1-bis:

«1-bis) Negli anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti dello Stato a Comuni, Province, e Comunità Montane sono aumentati in misura pari al tasso di crescita previsto dalla spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti agli enti locali; ove il tasso di crescita previsto si discosti da quello calcolato a consuntivo, lo Stato deve applicare quest'ultimo mediante opportune forme di conguaglio.

4.383

VISCO, GAROFALO, LONDEI, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), alla fine del punto 1-bis aggiungere il seguente periodo: «per l'anno 1993 l'ammontare dei trasferimenti è così determinato:

«a)) fondo ordinario pari a lire 2.725.000 milioni per le Province, lire 15.486.000 milioni per i comuni e a lire 151.000 milioni per le Comunità Montane; a questo ammontare deve aggiungersi l'incremento risultante dall'applicazione del tasso di crescita previsto dalla spesa totale dello Stato;

«b)) fondo perequativo pari a lire 1.066.400 milioni per le Province e a lire 6.444.600 milioni per i Comuni; a quest'ammontare deve aggiungersi l'incremento risultante dall'applicazione del tasso di crescita previsto dalla spesa totale dello Stato».

4.384

VISCO, LONDEI, GAROFALO, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera e), n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo nell'assegnazione dei trasferimenti erariali residui dovrà curare che ad ogni singolo comune siano assicurate risorse finanziarie, tra provento dell'ICI all'aliquota minima del 3 per mille e trasferimenti erariali, non inferiori a quelle dell'anno 1992 corrispondenti alla somma dei trasferimenti erariali previsti dalla legge finanziaria per il 1992 ed il gettito annuale per il 1992 dell'INVIM, trasferito allo Stato negli anni successivi».

4.25

FAVILLA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «10.000».

4.360

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «8.000».

4.359

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «7.000».

4.358

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «6.000».

4.357

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «5.000».

4.356

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «4.000».

4.355

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «3.000».

4.354

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente lettera e-ter):

«e-ter) all'applicazione alle Comunità montane di una disciplina dei trasferimenti erariali correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'ammontare del fondo ordinario nel 1993 è pari a 151.000; l'ammontare così determinato è incrementato del tasso di crescita della spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti erariali agli enti locali previsto per il 1993 dal documento di programmazione economico-finanziaria; a decorrere dal 1994 detto ammontare è aumentato annualmente in base alla regola di crescita suddetta;

2) la ripartizione del fondo per le Comunità montane deve essere disposta, a decorrere dal 1993, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana».

4.389

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, BACCHIN,
RUSSO Michelangelo

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

4.30

TRIGLIA

I punti 1 e 2 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge n. 142 del 1990, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

2) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dal 1995 con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

3) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali».

4.501

PAVAN, GIORGI

I punti 1 e 2 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge n. 142

del 1990, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

2) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dal 1995 con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

3) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali».

4.505

TRIGLIA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «alla presente lettera» aggiungere le seguenti: «che superano l'importo di 1 miliardo».

4.507/1

PICANO

Sopprimere alla lettera g) le parole da «mobiliare scelto nell'elenco» fino a «a mobiliare finanziatore» e aggiungere il seguente comma:

«per l'attuazione degli interventi di cui sopra gli enti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione».

4.507

FORTE, PUTIGNANO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attribuzione dell'autonomia impositiva agli enti territoriali dovrà avvenire senza che la pressione tributaria complessiva aumenti, e in modo che l'applicazione delle aliquote minime comporti un gettito pari alla riduzione del gettito delle imposte erariali che vengono soppresse e ridotte. Qualora il Governo centrale ritenga di dover accrescere la pressione fiscale complessiva può disporre un corrispondente incremento delle aliquote minime di imposizione degli enti territoriali. In prima applicazione le risorse messe a disposizione degli enti territoriali non devono essere inferiori a quelle iniziali e l'eventuale esercizio della ulteriore autonomia impositiva deve rimanere nella disponibilità degli enti territoriali».

4.386

GAROFALO, BRINA, BACCHIN, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, VISCO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni Parlamentari di cui al comma 1 che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal primo

gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), ripartendo i comuni in non più di 5 classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite sulla base del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riservando alle affissioni dirette spazi almeno pari a quelli utilizzati per le affissioni pubbliche;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province;

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e

applicabilità della tassa nonchè attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione di rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazioni, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione alla Direzione centrale per la fiscalità locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi».

4.24

PAVAN

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal primo gennaio 1994, dei tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), ripartendo i comuni in non più di 5 classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito

loro registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite sulla base del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riservando alle affissioni dirette spazi almeno pari a quelli utilizzati per le affissioni pubbliche;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

(c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e sovraimposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione alla Direzione centrale per la fiscalità locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi, anche al fine di eventuali segnalazioni alla Corte dei conti».

4.32

TRIGLIA

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Fino al 31 dicembre 1994 il Governo potrà emanare, con uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo, previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive di quelle emanate in applicazione del presente articolo».

4.22

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il parere di ANCI e UPI, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione, a partire dall'esercizio 1996, della nuova disciplina organica dell'ordinamento contabile degli enti locali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 55 e 59, comma 1, della legge n. 142 dell'8 giugno del 1990, tenuto conto delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e dell'informatica».

4.31

TRIGLIA

Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«2. Entro il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consigli comunali deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio 1993 iscrivendo nella parte prima - entrata:

a) in luogo dell'entrata relativa all'IN.V.IM. una somma d'importo pari a quello previsto a tale titolo nel bilancio 1992, con la denominazione "entrata sostitutiva dell'IN.V.IM.";

b) in corrispondenza ai capitoli relativi ai contributi statali ordinario e perequativo una somma d'importo complessivamente pari a

quello inizialmente previsto, ai capitoli suddetti, nel bilancio 1992, maggiorato del tasso d'inflazione programmato, con la denominazione di: "Contributi statali ordinario e perequativo ed altre entrate". Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario non si tiene conto della riduzione per lo stesso disposta dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;

c) i contributi statali correnti a specifica destinazione, nella stessa misura inizialmente prevista nel bilancio 1992, con la maggiorazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti dello stesso importo stabilito per l'esercizio 1993.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo comma i Comuni provvedono ad apportare le conseguenti variazioni alle suddette previsioni del bilancio 1992.

Il decreto legislativo di cui al primo comma prevederà norme transitorie di attuazione per gli esercizi 1993 e 1994 per assicurare a ciascun comune dal gettito dell'I.C.I. al netto della perdita IN.V.IM. e dai residui trasferimenti statali correnti, entrate almeno corrispondenti a quelle inizialmente previste per l'esercizio 1992, maggiorate per ciascuno degli anni successivi del tasso programmato d'inflazione».

4.506

TRIGLIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere le parole: «restano salve le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

4.392

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano».

4.2

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste nel comma 1 saranno emanate sentito, entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge il parere, da richiedere non oltre il sessantesimo giorno precedente detto termine, della Commissione parlamentare competente per la materia di cui al presente articolo.

6. Eventuali disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo parere della Commissione di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, fino al 31 dicembre 1993».

4.28

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«4-... - (Parere delle Commissioni parlamentari): 1. Il Governo sottoporrà i decreti legislativi relativi ai precedenti articoli alle Commissioni competenti in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, le quali esprimono il parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti».

4.0.1

SAPORITO, MAZZOLA, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, POSTAL, ACQUARONE, DI STEFANO, POLENTA

«4-... - (Parere delle Commissioni parlamentari). - 1. Anche in deroga al termine previsto per l'esercizio della delega a norma dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 400, del 1988. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

4.0.2

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, PRISCO, GIOVANOLLA

Aggiungere il seguente comma 4:

«4. I comuni, entro il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio 1993, prescrivendo dalla presente legge

delega ed iscrivendo le entrate per INVIM come quantificate nel bilancio di previsione 1992 e quelle derivanti da trasferimento erariale, senza tener conto della riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge l'8 agosto 1992, n. 359, entrambe incrementate del tasso di inflazione a seguito dell'entrata in vigore dei decreti delegati con questo articolo»:

4.905

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che deve intervenire entro trenta giorni; trascorso inutilmente tale termine, il Governo provvede direttamente», sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni, il Governo provvede direttamente».

Analoga dizione deve essere adottata alle lettere l) ed u).

0.1

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 17,05.***IN SEDE CONSULTIVA****Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (Doc. LXXXIV, n. 1)**(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Parere alla 5^a Commissione: favorevole)(R 125 B, C 5^a, 1^o)

Riferisce alla Commissione il presidente MICOLINI.

Premesso che le complesse e gravi problematiche da affrontare richiedono valutazioni che attengono non alle esigenze di uno specifico settore produttivo ma alla tenuta dell'intero sistema economico e finanziario del nostro Paese, alla tenuta della «Azienda Italia» nel suo complesso, al suo fondamentale assetto strutturale, la cui validità e credibilità sono messe in discussione sul piano comunitario e internazionale, e dopo avere rilevato che si chiede il massimo sforzo di tutti i cittadini, di tutte le categorie sociali, per portare il paese fuori dalla zona di rischio e metterlo in condizione di riprendere il suo ruolo di grande potenza impegnata con gli altri *partners* in una politica di convergenza economica finanziaria indispensabile per procedere alla costruzione di quella Unione europea, al di fuori della quale è difficile concepire un futuro da protagonisti, il Presidente relatore passa a soffermarsi sull'azione di risanamento della finanza pubblica che il Governo, secondo quanto esposto nel Documento in esame, si propone di svolgere.

Il quadro macroeconomico nel quale si innesta la nuova politica di bilancio presenta sul piano internazionale una crescita modesta del Pil dei paesi industrializzati ed un ulteriore aumento di mezzo punto percentuale del tasso di disoccupazione dei paesi dell'OCSE. Di positivo va segnalata la riduzione delle spinte inflazionistiche e una buona vivacità del commercio mondiale.

Questo rallentamento dell'attività produttiva ha avuto come diretta conseguenza un minore gettito tributario nelle casse dei singoli Stati e quindi minore disponibilità per le politiche di bilancio in funzione

congiunturale, rendendo più difficile la convergenza delle rispettive politiche.

Relativamente allo scenario interno, il presidente Micolini osserva che il ciclo produttivo nel nostro Paese dovrebbe mostrare a fine anno una crescita dell'1,6 per cento (lo scorso anno è stata dell'1,4 per cento). Gli investimenti registreranno una ripresa, seppure contenuta, nel campo delle ristrutturazioni. L'occupazione dovrebbe espandersi dello 0,4 per cento, mentre la bilancia dei pagamenti, nonostante il positivo saldo commerciale, chiuderà con un saldo corrente negativo di 28 mila miliardi.

Aggiunge quindi che nel campo monetario, strettamente connesso con quello della politica di bilancio, le turbolenze dei mercati valutari - innescate dall'esito del *referendum* danese contrario alla ratifica del Trattato di Maastricht e alimentate dalla persistenza della politica restrittiva delle autorità tedesche e dalla incertezza sull'esito del prossimo *referendum* francese per detto Trattato - hanno portato ad attacchi speculativi contro la lira, per fronteggiare i quali si è dovuto ricorrere alla manovra di rialzo del tasso ufficiale di sconto, che era rimasto fermo al 12 per cento fino al 6 luglio di quest'anno: da tale data e nello stesso mese di luglio è stato portato dapprima al 13 per cento e poi al 13,75 per cento; il 4 agosto è ridisceso al 13,25 per cento e proprio cinque giorni fa, cioè il 4 settembre - di fronte ad un rinnovato attacco speculativo contro la nostra moneta, è stato drasticamente ed inevitabilmente (non c'era altro rimedio, al di là della svalutazione attesa dagli speculatori) elevato al 15 per cento. Gli speculatori, che hanno venduto titoli in lire per acquistare marchi tedeschi, hanno portato il marco al limite massimo della fluttuazione di apprezzamento consentita dallo SME. La nostra banca centrale ha fronteggiato le richieste con le proprie riserve valutarie e attivato le linee di credito illimitato disponibili presso le altre banche centrali della Comunità, così come previsto nel meccanismo di reciproca assistenza.

Al vertice di Bath dei giorni scorsi - prosegue il Presidente relatore - i Ministri del tesoro e i governatori delle banche centrali, nell'affermare la propria solidarietà all'Italia, si sono impegnati a non toccare le parità valutarie («raffreddando» in tal modo le aspettative degli speculatori) e ad intervenire per contrastare ogni tensione sui mercati, disponendo di tutte le risorse necessarie, mentre la Germania, in particolare, si è impegnata, se non a ridurre (come sperato dall'Italia), almeno a non aumentare ulteriormente il tasso di interesse.

Il forte rialzo del nostro tasso ufficiale di sconto, resosi indispensabile per «salvare» la lira preoccupa per i prevedibili effetti restrittivi sulla domanda interna dei beni di consumo e di investimento (sul mercato il costo del denaro andrà oltre il 20 per cento), per l'aggravamento del debito pubblico e per il rischio di far saltare tutte le previsioni economiche e di finanza pubblica.

Rilevato successivamente che in questo quadro e nella situazione preesistente al 4 settembre (data dell'ultimo forte rialzo del tasso ufficiale di sconto), alla quale fa riferimento il Documento in esame, emergono tre linee di intervento proposte dal Governo: una rigorosa politica dei redditi nel cui ambito la remunerazione del fattore lavoro va

commisurata al tasso di inflazione; la crescita del livello di produttività; una politica di bilancio finalizzata al riequilibrio della finanza pubblica, il relatore fa osservare come tali interventi siano resi indispensabili dalla necessità di raggiungere gli obiettivi dell'Unione economica e monetaria così come definiti dagli accordi di Maastricht: moneta unica, con finanza pubblica in ordine; libera concorrenza e ruolo centrale del settore privato. Il tasso di inflazione di ciascun paese deve avvicinarsi a quello dei paesi in cui è più basso; i tassi di interessi della Comunità devono essere pressochè uguali, allineati a livello più basso.

In particolare - aggiunge il relatore - gli obiettivi della politica di bilancio richiesti dal Trattato di Maastricht sono: un rapporto fra disavanzo pubblico e Pil non eccedente il 3 per cento al 1° gennaio 1997, data di inizio dell'Unione monetaria (in Italia nel 1991 è stato dell'11,2 per cento: rapporto fra fabbisogno complessivo, comprendente gli interessi, di 150.876 mld e Pil di 1.427.342 mld); un rapporto fra debito pubblico e Pil che non superi il 60 per cento (in Italia nel 1991 è stato del 103,9 per cento: rapporto fra debito pubblico di 1.484.113 mld e Pil di 1.427.342 mld).

Secondo l'azione programmata dal Governo, per raggiungere il primo obiettivo del disavanzo pubblico non superiore al 3 per cento del Pil entro dicembre 1996, occorre anzitutto azzerare il disavanzo corrente (nel 1991 del 6,3 per cento) giungendo ad avanzi significativi e ridurre il disavanzo in conto capitale.

In particolare per il 1993, in aggiunta alle misure recentemente varate col decreto-legge n. 333 del 1992 già incluse nella evoluzione tendenziale, si prevede una ulteriore manovra correttiva che porterà il ricorso al mercato dai tendenziali 231.065 mld ai programmati 148 mila mld (9,2 per cento del Pil; nel 1995 si giungerebbe al 4,9 per cento), con una riduzione di 83 mila mld. Tale riduzione dovrà essere frutto di un aumento delle entrate di 28 mila mld, di una riduzione delle spese di 35 mila mld, di una entrata di 15 mila mld per dismissioni patrimoniali e di un minore onere per interessi di circa 5 mila mld.

Il disavanzo corrente scenderebbe al 6,7 per cento fino ad arrivare al 2,3 per cento nel 1995.

Il rapporto tra debito pubblico e Pil nel corrente anno scenderebbe a 110,9 per cento dal tendenziale 116,2 per cento.

Nella successiva parte della relazione il presidente Micolini rileva che per quanto riguarda l'intervento dal lato delle spese, nonostante l'azione restrittiva di dimensione pari a poco più di un punto percentuale del prodotto interno, le erogazioni per investimenti continueranno a crescere in linea con i prezzi.

Gli interventi strutturali proposti dal Governo per il controllo della spesa riguardano i comparti della previdenza, della sanità, della finanza locale e del pubblico impiego, di cui la Commissione ha già avuto occasione di discutere nell'esprimere il parere sull'apposito disegno di legge di delega.

La legge finanziaria per il 1993 dovrebbe dunque contrarre il fabbisogno e quindi il ricorso al mercato finanziario di 83 mila mld (di cui 30 dalla legge di delega) secondo le previsioni anteriori al recente drastico aumento del tasso ufficiale di sconto, resosi necessario per difendere la lira dagli attacchi speculativi.

Alla luce dei nuovi eventi si sostiene da taluni la necessità di rafforzare ulteriormente la manovra, portando la contrazione del *deficit* a 90 mila mld (30 dalla legge di delega, 30 per tagli alle spese e 30 per aumenti delle entrate).

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore, nel definire storico il momento che il Paese sta attraversando, dichiara che da cittadino, da imprenditore agricolo quale è stato sin da giovane età, sperimentando e vivendo in prima linea quel processo di integrazione che l'Europa comunitaria ha realizzato proprio nel mondo agricolo, nella civiltà contadina (la politica agricola comune è stata la prima grande realtà, il primo pilastro della Comunità europea), egli sente di poter dire, prima ancora che da parlamentare, che l'impegno per l'edificazione dell'Unione europea è un dovere al quale l'Italia, che è tra i primi fondatori della Comunità, non può permettersi di venir meno e non tanto per paura di cadere nel «terzomondismo» quanto per la consapevolezza di essere tenuta a continuare a svolgere, valorizzando gli sforzi fino ad ora compiuti e tenendo fede agli impegni per le future generazioni, quel ruolo di difesa dei valori della democrazia, del progresso economico e sociale di cui l'Europa unita deve continuare ad essere portatrice nel contesto della civiltà del mondo occidentale.

I sacrifici che vengono chiesti - egli aggiunge - incidono direttamente sul benessere, su quel consumismo al quale ci si è abituati. Il mondo agricolo ha sempre comunque compiuto il proprio dovere e non farà venir meno la necessaria solidarietà nel momento in cui il paese è chiamato a mettere ordine nella finanza pubblica, nella gestione delle proprie risorse e nella difesa della sua moneta contro gli attacchi speculativi di gruppi finanziari.

Quest'ultimo riferimento, conclude il relatore, consente di sottoporre alla riflessione della Commissione una considerazione emersa nel giugno scorso in occasione del consiglio nazionale della Coldiretti, allorchè il suo presidente, il senatore Lobianco, ebbe opportunamente a sottolineare la necessità di tenere distinti gli interessi nazionali dei popoli e degli Stati della Comunità europea e di altri continenti dagli interessi che muovono i grandi gruppi finanziari internazionali, talora legittimamente nel rispetto delle regole del mercato ma più spesso come «avvoltoi» in cerca di cedevoli prede in congiunture difficili dei mercati mondiali. Questa importante constatazione dovrà essere tenuta presente allorchè sarà in concreto affrontata la realizzazione delle dismissioni del patrimonio pubblico proposte dal Governo.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore PEZZONI, nell'intervenire a nome del Gruppo del PDS, dichiara anzitutto che - a seguito dei tempestosi eventi monetari del mese di agosto che hanno coinvolto la lira, facendo saltare ogni fondamento di programmazione e rendendo drammatica la situazione - il Documento in esame, pur interessante, si rivela soltanto un esercizio contabile. Basti pensare, egli aggiunge, che mentre si discute in Senato di una manovra di 30 mila miliardi, in pochissimo tempo l'attacco alla valuta italiana è costato la perdita di 15 mila miliardi per i maggiori oneri di interessi.

Ribadita quindi la precarietà del Documento in questione e la necessità di riscriverlo alla luce dei nuovi eventi, il senatore Pezzone osserva come il Governo stesso per l'alleggerimento dell'indebitamento punti ad un allungamento delle scadenze; dichiara di condividere gli obiettivi del controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'inflazione, così come richiesto dagli accordi di Maastricht richiamati nella relazione del presidente Micolini e fa notare come, ribaltando il precedente ragionamento, si sia opportunamente giunti a ritenere urgente procedere intanto alla ratifica degli accordi, dando in tal modo un aiuto alla ratifica da parte dei francesi, e parallelamente provvedere al risanamento della finanza pubblica, chiarendo che l'azione restrittiva non è una conseguenza degli impegni comunitari.

Evidenziato quindi come le modalità di riequilibrio della finanza pubblica siano lasciate alla competenza dei Parlamenti nazionali, il senatore Pezzoni ribadisce di ritenere giusto ratificare gli accordi per proseguire nel cammino dell'Unione europea, la cui importanza non è soltanto economica e monetaria ma anche politica e strategica.

Sottolineato poi che è stata evidenziata la mancata soluzione, nell'ambito degli accordi di Maastricht, del problema dei rapporti con i Paesi dell'Est e del carattere federale o confederale dell'unione politica, l'oratore considera un errore sostenere che Maastricht richiede solo «lacrime e sangue» o che è incompatibile con il rilancio economico e sociale; richiama l'attenzione sul dissesto e sull'inefficienza dei servizi pubblici (non bastano le privatizzazioni) e sulla mancata previsione di adeguate politiche di accompagnamento che facilitino una maggiore produttività di settori come l'agricoltura e la zootecnia, particolarmente bisognosi di ridurre i costi di produzione per competere adeguatamente nei mercati comunitari e internazionali.

Il senatore LOBIANCO dichiara anzitutto di condividere in linea di massima la relazione del presidente Micolini e le indicazioni in essa contenute, pur esprimendo alcune perplessità che riguardano anzitutto la necessità di tener conto di quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni. Lo stesso dibattito in corso dà la sensazione che si tratti di argomenti riservati agli «addetti ai lavori», mentre l'opinione pubblica non si rende conto di ciò cui si va incontro.

Il problema vero, prosegue l'oratore, non è la definizione degli obiettivi quanto la strumentazione da adottare, per la quale si è mostrato un andamento schizofrenico che ha portato alla affannosa ricerca di chi «spogliare», giungendo anche a confondere il reddito da attività di imprese con quello ricavato da rendita.

Posto quindi l'accento sulle diverse posizioni assunte dai partiti (lo stesso Occhetto, a differenza da quanto sostenuto in precedenza, ha sostenuto la necessità di una ponderata riflessione) e dopo avere espresso il timore che sia il monetarismo e non una complessiva equilibrata politica economica lo strumento principale del Governo, il senatore Lobianco ribadisce la necessità di coerenza tra obiettivi e strumenti; sottolinea la drammaticità della situazione e giudica deleterio il comportamento di politici che assumono atteggiamenti e fanno dichiarazioni non rispondenti alla gravità del momento.

Richiamata quindi l'attenzione sulla necessità di mantenere coerenza fra impegni internazionali e comunitari e impegni di politica interna, l'oratore fa rilevare come da decisioni attinenti alla riforma della politica agricola comune e al negoziato in sede GATT scaturiscano effetti distorsivi a carico delle nostre imprese e ribadisce la necessità di riflettere nell'assumere gravi decisioni.

Conclude esprimendo riserve che espliciterà in sede di esame degli strumenti legislativi che il Governo proporrà per raggiungere gli obiettivi in questione.

Il senatore OTTAVIANI premette che il Documento di programmazione proposto dal Governo, pur potendo risultare interessante, va rivisto. La revisione, egli aggiunge, deve avvenire rapidamente, dovendosi prevedere nuove incursioni contro la lira italiana.

Rilevato che, dal Documento, l'Italia emerge come un paese malato per il quale non si trovano medicine, il senatore Ottaviani dichiara condivisibili gli obiettivi indicati nel Documento stesso ma si dice scettico sui rimedi proposti e sottolinea il rischio di un collasso del sistema.

Dichiarato quindi di condividere le considerazioni critiche del senatore Lobianco sull'andamento schizofrenico della politica governativa, l'oratore evidenzia il contrasto tra le decisioni di politica interna e gli impegni internazionali; giudica eccessiva la fretta di ratificare gli accordi di Maastricht e conclude auspicando più approfondite valutazioni e decisioni coerenti con le esigenze della economia interna ed in particolare del settore agricolo.

Il senatore FRANCHI dichiara anzitutto di apprezzare la relazione con cui il presidente Micolini ha tratteggiato l'attuale scenario interno ed internazionale e si dice d'accordo sulle valutazioni critiche espresse dal senatore Pezzoni.

Richiamate quindi le puntuali osservazioni critiche espresse dal senatore Lobianco sul Documento, sottolinea la situazione di «sfascio» in cui ci si trova; evidenzia come il recente forte rialzo del tasso di sconto abbia vanificato per metà la manovra finanziaria in corso e riconosce la gravità della speculazione monetaria internazionale in atto (nella quale cercano vantaggi la Germania e gli Stati Uniti).

Posta quindi la necessità di eliminare il debito pubblico e di controllare la spesa, il senatore Franchi chiede che si adottino strumenti che consentano di evitare sperperi e oneri a carico dei cittadini più deboli; rileva come i guai dell'economia italiana derivino non dalla integrazione comunitaria ma dal modo con cui l'Italia è stata amministrata (occorre un ripensamento, evitando però di accomunare tutti nello stesso giudizio, anche se egli riconosce che la sua stessa parte politica avrebbe dovuto stimolare di più) e conclude dichiarando di non potere per questi motivi - nonostante l'alto apprezzamento per la relazione del presidente Micolini - esprimere un parere favorevole.

Il senatore MORA premette che non si può non convenire sul giudizio globalmente positivo espresso dal relatore Micolini sulle proposte di risanamento della finanza pubblica avanzata dal Governo col Documento in esame.

Rilevato quindi che l'insieme della manovra avrà ricadute su tutti i settori, l'oratore pone la necessità che l'azione governativa si ispiri a criteri di equità, considerando che il settore agricolo, subendo una caduta del reddito agricolo del 30 per cento, ha fortemente contribuito al mantenimento della stabilità della moneta; considera incongruo che sugli accordi di Maastricht si svolga un dibattito affrettato per aiutare la Francia a superare il *referendum* (fa notare che il Governo spagnolo non stringerà i tempi del dibattito per analogo motivo).

Ribadita poi la necessità che, in assenza di una consultazione popolare, il Parlamento disponga di tempi adeguati per approfondire l'esame degli accordi di Maastricht, conclude esprimendo il parere favorevole del Gruppo democratico cristiano sul Documento in esame, pur con delle preoccupazioni sulle condizioni del settore agricolo.

Il presidente MICOLINI ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo dato al dibattito, nel quale è emersa la conferma della delicatezza della situazione e della necessità di perseguire gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. Per quanto attiene alle perplessità sugli strumenti da adottare, egli aggiunge, il dibattito sarà ripreso allorchè saranno esaminati i provvedimenti proposti dal Governo.

Il senatore RAPISARDA, a nome del Gruppo socialista, esprime il pieno consenso sulla relazione favorevole del presidente Micolini.

La Commissione quindi, su proposta del presidente MICOLINI, conferisce allo stesso l'incarico di trasmettere parere favorevole sul Documento in titolo.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA**Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (Doc. LXXXIV, n. 1)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

(R 125 B, C 5ª, 1º)

Il senatore COVIELLO, relatore sul documento in titolo, illustra le linee-guida della manovra di Governo per il triennio 1992-1994, sottolineandone la complessità nell'ambito della difficile congiuntura finanziaria italiana e internazionale. Ricorda quindi come molta parte della manovra - e dei sacrifici ad essa connessi - siano resi necessari dal processo di unificazione europea e sottolinea come il documento in esame, a differenza dei precedenti, contenga anche una descrizione dell'evoluzione delle dinamiche finanziarie dei Paesi della Comunità. Illustra quindi i tre punti fondamentali sui quali si articolano gli interventi della manovra finanziaria per il prossimo triennio che hanno quale obbiettivo la difesa della lira, la discesa del tasso di inflazione (da attuare attraverso una restrittiva politica dei redditi nonchè con il blocco delle tariffe e dei prezzi amministrati) e il risanamento della finanza pubblica. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, il Relatore ricorda che il Governo intende operare la riduzione della spesa pubblica attraverso il disegno di legge delega che la Commissione ha già recentemente avuto occasione di esaminare: si intende in primo luogo infatti risanare il settore della sanità pubblica, mediante il trasferimento alle Regioni del sistema sanitario con l'attribuzione della relativa responsabilità finanziaria. Si interverrà inoltre sul sistema previdenziale, del pubblico impiego e infine della finanza locale, mediante l'attribuzione agli enti locali del reperimento - attraverso tributi - dei fondi necessari per il loro funzionamento. Illustra quindi le

dinamiche occupazionali cui fa riferimento il documento, sottolineando come la recessione, che investe tutta l'Europa, difficilmente potrà consentire la risalita del tasso dell'occupazione fino al livello previsto per il 1993. Ciò è particolarmente vero per l'Italia, considerato lo scarso incremento del prodotto interno lordo prevedibile per il prossimo triennio. Fa inoltre presente che, in relazione all'occupazione nel settore privato, le cifre previste dal documento in esame possono apparire ottimistiche rispetto a quelle fornite dai sindacati e diffuse dalla stampa. Dopo aver infine ricordato quali sono le variabili che possono incidere negativamente sul quadro macroeconomico (la politica monetaria tedesca, il referendum francese del 20 settembre e le variazioni del prezzo del petrolio), sottolinea la necessità di un'ulteriore riflessione del Governo rispetto a quanto è contenuto nel documento di programmazione economico-finanziaria che necessariamente non tiene conto dei più recenti accadimenti all'interno del sistema economico comunitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Pontone e Magliocchetti: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente GIUGNI fa presente che, dalla Presidenza del Senato, è giunto il diniego all'assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo, anche in seguito all'avviso contrario espresso dal Governo.

Il relatore, senatore SMURAGLIA, ricorda che l'Aula aveva approvato, prima delle vacanze estive, la procedura d'urgenza disciplinata dall'articolo 81 del Regolamento riguardo al disegno di legge n. 210. Propone pertanto di proseguire i lavori secondo la procedura ricordata. Il Relatore ricorda inoltre che alcune parti sociali avevano sollevato obiezioni in particolare in ordine alle norme relative alla rumorosità, previste nei disegni di legge in titolo.

Il senatore COVIELLO propone una ulteriore riflessione sui provvedimenti. La Commissione conviene.

Il presidente GIUGNI fissa comunque il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 20 di mercoledì 9 settembre 1992.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)**Giugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Congiunzione con il disegno di legge n. 440)

Il presidente GIUGNI ricorda che sui provvedimenti in titolo non è ancora giunto il parere della 5ª Commissione permanente e propone di rinviare il seguito dell'esame. Propone altresì di congiungere l'esame dei due disegni di legge con quello del disegno di legge n. 440.

La Commissione concorda.

Daniele Galdi ed altri: Norme per l'inserimento dei disabili (440)

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 178 e 441)

Il presidente GIUGNI illustra il provvedimento in titolo sottolineando che in molti punti esso ricalca i contenuti dei disegni di legge nn. 178 e 441, fatta salva l'attribuzione alle Regioni delle funzioni attribuite dai due disegni di legge agli organi dell'Amministrazione centrale. Data l'analogia delle materie in esame, il Relatore propone la congiunzione del provvedimento in titolo ai due provvedimenti ricordati e fa presente la necessità della costituzione di un Comitato ristretto per approfondire l'esame.

La Commissione conviene su entrambe le proposte del Presidente che invita i Gruppi a comunicare sollecitamente i nominativi dei loro rappresentanti nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

2ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
deputato MEO ZILIO

La seduta inizia alle ore 17,10

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente constata che la Commissione è in numero legale.

Interviene quindi, a nome del suo Gruppo, il senatore AGNELLI Arduino il quale propone il rinvio della seduta per concomitanti lavori parlamentari dell'Assemblea del Senato.

Dopo un breve intervento dei senatori DI BENEDETTO, BUCCIARELLI e MEDURI la Commissione conviene di rinviare la seduta a mercoledì 9 settembre 1992, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 17,30.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 5^a Commissione:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV, n. 1*): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Merolli (Doc. IV, n. 11).

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 13).

COMITATO PARITETICO

**delle Commissioni permanenti 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della
Camera dei deputati**

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche:
audizione di rappresentanti della SIP.

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche:
audizione di rappresentanti dell'AISCAT.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro (583).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153).
- III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:
 - Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV*, n. 1).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHIARANTE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (373).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Istituzione della Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (385).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GAVA ed altri. - Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (508).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV, n. 1*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (575).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 9 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV, n. 1*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).
- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 15

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV, n. 1*).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990 (129).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 16

Costituzione della Commissione.

- Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, sul disegno di legge:
Atto Senato n. 463 recante: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Mercoledì 9 settembre 1992, ore 12

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.
